



CITTÀ DI CARLENTINI

Provincia di Siracusa

AREA II

SERVIZI FINANZIARI- ENTRATE TRIBUTARIE

DETERMINA DEL RESPONSABILE

n. 262 del 01-07-2020

Oggetto:

Affidamento incarico di consulenza ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001 per la definizione della complessa situazione debitoria dell'Ente nei confronti di società di factoring, al fine di accedere all'anticipazione di liquidità ex art.115, comma 1 del D.L. N.34/2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventinove** del mese di **Giugno** in Carlentini, presso la sede Municipale, la sottoscritta **D.ssa Giuseppa Ferrauto** , nella qualità di Responsabile di P.O. della Area II adotta il presente provvedimento:

Premesso che la Giunta Comunale con Delibera n.77 del 25 giugno 2020 ha autorizzato la responsabile del servizio finanziario a procedere all'individuazione e all'affidamento di un incarico di consulenza, al fine della corretta definizione della complessa situazione debitoria dell'Ente nei confronti delle società di factoring, in modo tale da poter accedere all'anticipazione di liquidità ex articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ed estinguere così il debito in atto esistente;

Richiamato l'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/2001, il quale prevede che *"Fermo restando quanto previsto dal comma 5-bis, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:*

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario e' consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo , dei mestieri artigianali o

dell'attività informatica nonché' a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché' senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso ai contratti di cui al presente comma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei soggetti incaricati ai sensi del medesimo comma come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e' soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 36, comma 3, del presente decreto e, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, fermo restando il divieto di costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, si applica quanto previsto dal citato articolo 36, comma 5-quater”;

Atteso chela consulenza tecnica in questione ha l'obiettivo di analizzare e verificare la correttezza dei costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica, così come fatturati dalle società fornitrici Enel Energia ed Hera Comm, poiché dalle azioni giudiziarie promosse dalle società di factoring, alle quali, nel frattempo, sono state cedute le fatture, sono emersi elementi di criticità sulla pretesa creditoria ed hanno rilevato la carenza documentale sul tipo di tariffazione applicata o sui presupposti di trasmigrazione da una categoria tariffaria ad un'altra;

Rilevato dalla sopra citata Deliberazione di Giunta Comunalen.77 del 25 giugno 2020 che l'Ente ha comunque la volontà di sanare la situazione debitoria pregressa, in quanto ha fruito negli anni della fornitura di energia elettrica, ma che tuttavia occorre quantificare nel modo corretto la misura del *quantum* dovuto alle società di factoring, depurando la somma dovuta da quegli ulteriori importi ritenuti infondati e risultanti dalle fatture emesse dalle società erogatrici di energia elettrica;

Verificato che:

- all'interno dell'Ente non sussistono adeguate professionalità per l'analisi e la verifica dei costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica;
- l'esigenza di ricorrere all'incarico in parola deriva dalla possibilità di accedere all'anticipazione di liquidità ex art.115, comma 1 del D L. N.34/2020;
- l'oggetto dell'incarico sopra descritto è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall'Ente;
- l'incarico non implica lo svolgimento di un'attività continuativa, ma consiste nella disamina di specifiche problematiche mediante prestazione di lavoro autonomo;
- l'incarico deve essere espletato entro il termine del 3 luglio 2020;

Atteso che, in considerazione della tempistica assai ridotta a disposizione - stante che la corretta quantificazione da parte del consulente di ciò che è dovuto alle società di factoring è propedeutica all'accesso all'anticipazione di liquidità prevista dall'art.115, comma 1 del D L. N.34/2020, il cui termine ultimo per la presentazione della domanda scade il 7 luglio p.v. - è stata effettuata un'informale indagine di mercato, individuando nell'Ingegnere Melita Pennisi, nata a Catania il 17/04/1980, iscritta all'Albo Ingegneri di Catania con il n.4781, con studio in Via Angelo Musco,13 Acicastello, la professionista qualificata per la formulazione della consulenza tecnica richiesta ai fini dell'obiettivo che si intende realizzare;

Vista la proposta economica, che qui si allega, trasmessa dall'Ingegnere Melita Pennisi che quantifica in € 1.000,04 il costo dell'onorario comprensivo di cassa previdenziale ed imposta di bollo ;

Ritenuto che il compenso richiesto è commisurato al tipo di incarico e proporzionato all'attività da svolgere;

Visto il curriculum vitae, qui allegato, che evidenzia l'alta professionalità acquisita nello studio del campo energetico;

Dato atto che non è necessario provvedere alla trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia della presente determinazione, in quanto l'importo di spesa è inferiore ad euro 5.000,00 al netto dell'IVA;

IL RESPONSABILE DELL'AREA II

Visti:

- l'art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001;
- l' 107 del d.lgs. n. 267/2000, il quale fissa le competenze dei dirigenti;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

DETERMINA

- 1) di affidare ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D .Lgs. 165/2001, all'Ingegnere Melita Pennisi nata a Catania il 17/04/1980 C.F. PNNMLT80D57C351D, la consulenza tecnica per l'analisi e la verifica della correttezza dei costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica, prevedendo un compenso pari ad € 1.000,04;
- 2) di dare atto che:
 - all'interno dell'Ente non sussistono professionalità per l'analisi e la verifica dei costi sostenuti per l'approvvigionamento di energia elettrica;
 - l'esigenza di ricorrere all'incarico in parola deriva dalla possibilità di accedere all'anticipazione di liquidità ex art.115, comma 1 del D L. N.34/2020;
 - l'oggetto dell'incarico sopra descritto è pertinente ai fini perseguiti e perseguibili dall'Ente;
 - l'incarico non implica lo svolgimento di un'attività continuativa, ma consiste nella disamina di specifiche problematiche mediante prestazione di lavoro autonomo;
 - l'incarico deve essere espletato entro il termine del 3 luglio 2020;
 - non è necessario provvedere alla trasmissione alla competente sezione della Corte dei Conti di copia della presente determinazione, in quanto l'importo di spesa è inferiore ad euro 5.000,00 al netto dell'IVA;

- 3) di impegnare, ai sensi dell'art. 163 T.U.E.L., la somma complessiva di € 1.000,04 come segue :
- quanto ad € 38,40 dal capitolo 341/10 denominato “ contributi INPS gestione separata – carico Ente ”;
 - quanto ad € 962,00 dal cap. 557 denominato “ Spese varie per utenze- Gestione economica finanziaria” ;

4) di impegnare per la realizzazione del progetto, nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni, la somma complessiva di € 1.000,40 in considerazione dell'esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella tabella che segue:

Capitolo/articolo	Codice Bilancio	ESERCIZIO DI ESIGIBILITA'			
		2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	
341/10	01.03 1010201999	38,40			
557	01.03-1.03.02.05.002	962,00			

Di precisare che si procede all'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 163 comma 2 del TUEL stante l'urgenza di provvedere alla quantificazione dei costi sostenuti per la fornitura di energia elettrica ai fini delle liquidazione delle fatture pregresse con l'anticipazione di liquidità ex articolo 115, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;

Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto diventa esecutivo con la copertura finanziaria.

Di dare atto che la presente determinazione, trasmessa al Servizio Finanziario per gli adempimenti di cui al 5° comma dell'art.153 del D. Lgs. 267/2000, ha efficacia immediata dal momento dell'acquisizione dell'attestazione di copertura finanziaria e viene pubblicata sull'Albo Pretorio ai fini della generale conoscenza;

Carlentini, li 29/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
D.ssa Giuseppa Ferraro

Servizio Finanziario

Visto il precedente provvedimento se ne attesta la copertura finanziaria con impegno a valere sui capitoli menzionati del redigendo bilancio 2020 nell'ambito della disponibilità finanziaria sullo stesso accertata in conformità all'art. 163 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Carlentini, li 01.07.2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario


Pubblicata all'Albo Pretorio on-line

Dal _____

Al _____

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Comunale

CERTIFICA

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno _____ senza opposizioni o reclami.

Carlentini, li _____

Il Segretario Comunale
